REGIONE PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Taranto rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott.ssa Rossana DI BELLO per l'attuazione del programma di intervento di cui all'art.18 del decreto – legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203.

Premesso che

a) l'art.18 del decreto – legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrative", promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

b) ai sensi del secondo comma dello stesso art.18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa di costruzione e cooperative, in forma singola, consortile o associata;

c) per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art. 3, comma 7- bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118;

d) la procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992;

e) in attuazione e nei termini del quarto comma dell'art.8 del decreto – legge 5 ottobre 1993 n. 398, il Segretario generale del CER ha provveduto, con nota del 30 dicembre 1993, alla trasmissione al Presidente della Giunta Regionale dell'elenco di cui alla precedente lett. d) e di conseguenza la Regione Puglia ha provveduto, in ordine a quanto richiesto, agli adempimenti di competenza;

f) in data 15 dicembre 1997, rep. N.2399, è stata stipulata tra la Soc. "Monticava Strade s.r.l., il Comune di Lecce ed il ministero dei Lavori Pubblici la convenzione relativa al

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. RAFFAELE FITTO)

IL SINDACO

L'ASSESSORE
(Dott. ENRICO SANTANIELLO)

Programma Integrato scheda n. 825 progetto n.98, finanziato con Decreto del Ministero dei LL.PP. – Segretariato del C.E.R. del 30.01.1998, vistato dalla Corte dei Conti in data 08.04.1998;

g) Con istanza del 22 aprile 2004 la Moniticava Strade s.r.l. di Campi Salentina (Lecce) , titolare del Programma Integrato di cui trattasi, ha chiesto al Sindaco di Taranto la disponibilità alla rilocalizzazione dello stesso nel proprio territorio comunale.

h) A seguito della disponibilità espressa dal Sindaco di Taranto con nota del 20 maggio 2004 prot. 4779, la Monticava Strade s.r.l. con nota del 24 maggio 2004 ha avanzato richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative di rilocalizzazione del Programma Integrato.

i) In ordine alla richiesta rilocalizzazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative con nota n.6716 del 16.07.2004, inviata tra gli altri per conoscenza al Presidente della Regione Puglia, comunicava tra l'altro – quanto testualmente di seguito si riporta:

"... ritiene necessario acquisire – al fine di poter positivamente valutare tale richiesta ed eventualmente attivare le procedure necessarie alla sottoscrizione di nuova convenzione tra questo Ministero, il soggetto proponente ed il comune di Taranto – la preventiva autorizzazione alla rilocalizzazione in argomento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia di concerto con i Sindaci territorialmente competenti.

Nel caso di assenso del Presidente della Giunta Regionale dovrà essere altresì rilasciata dal Comune di Taranto certificazione di conformità della destinazione urbanistica vigente con le previsioni del programma di cui alla convenzione in oggetto, nonché la documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree indicate per la nuova localizzazione. Dovrà, inoltre, risultare non modificato il numero complessivo degli alloggi da realizzare con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata.""

l) In data 11.10.2004 con atto a firma dell'Assessore alla Pianificazione – Sviluppo del Territorio ed Eccelenza il Comune di Lecce ha confermato il nulla osta preliminare alla rilocalizzazione del Programma Integrato prot. N.865/98 previsto nel Comune di Lecce alla via Lecce – S. Cataldo già concesso con provvedimento del 3 aprile prot. 10418/03.

j) In data 24 settembre 2004, la Società "Monticava Strade s.r.l." ha presentato al Comune di Taranto l'istanza alla rilocalizzazione del Programma di cui trattasi.

k) in data 12.10.2004, il Sindaco del Comune di Taranto con nota n.5605 ha comunicato, ritenuta la pubblica utilità, la propria adesione e nel contempo ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.lvo

n.267/2000, per la rilocalizzazione e realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, del Programma Integrato d'Intervento prot. N.825/98, presentato dalla società "Monticava Strade s.r.l." di Campi Salentina (LE); a detta nota è allegata la relazione tecnica, in ordine all'intervento programmato, resa in pari data dal Dirigente della Direzione Gestione del Territorio del Comune di Taranto, i cui contenuti sono stati successivamente integrati e specificati con successiva relazione integrativa prot. N. 5833 del 10.11.2004 e note nn. 5899 e 6074 rispettivamente del 18.11.2004 e 15.12.2004;

CONSIDERATO

a) che, al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, il quinto comma dell'art. 18 del decreto – legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, dispone l'applicazione dell'art. 8 nono comma del decreto – legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25;

b) che il nono comma dell'art.8 del decreto legge richiamato nella precedente lett. a) dispone che, nei casi in cui i programmi di intervento non ricadono nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 ovvero risultino difformi rispetto alle vigenti destinazioni urbanistiche, la delibera comunale di adozione degli stessi programmi equivale, in applicazione degli effetti dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che, pertanto, non impone né le procedure né i limiti previsti dallo stesso art.51, a definitiva individuazione delle aree di intervento, a variante degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste;

c) che, al solo fine di adottare i provvedimenti di cui alle precedenti lett. a) e b), e la eventuale determinazione della variante urbanistica, l'art.18 della legge n.203/91 prevede che il Presidente della Giunta Regionale, promuova la conclusione di un accordo di programma, da stipulare ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ora sostituito dall'art.34 del D.Lvo n.267/2000;

d) che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art.34 del d.lvo n.267/2000, l'Accordo di Programma, se adottato con Decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio comunale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art.81 decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

PRESO ATTO

a) che Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative, riscontrando la specifica richiesta della Società

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. RAFFAELE FITTO)

IL SINDACO

L'ASSESSORE
(Dott. ENRICO SANTANIELLO)

"Monticava Strade s.r.l." con nota n.6716 del 16.07.2004 ha ritenuto necessario al fine di poter valutare positivamente detta richiesta acquisire la preventiva autorizzazione alla rilocalizzazione in argomento rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia di concerto con i Sindaci territorialmente competenti.

b) Per consentire al Presidente della Giunta Regionale di rilasciare la preventiva autorizzazione alla rilocalizzazione del Programma Integrato in questione è necessario procedere all'approvazione di una variante al P.R.G. vigente in Taranto attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma, come prevede l'art.18 della legge 203/91, giusto quanto richiesto dal Sindaco del Comune di Taranto con nota n.5605 del 12.10.2004.

c) che il soggetto proponente attuatore del suddetto programma 825/98, società "Monticava Strade s.r.l. ha richiesto al Comune di Taranto con nota datata 24.09.2004, la rilocalizzazione del programma integrato n.825/98 nel territorio comunale di Taranto e l'attivazione per quanto di competenza delle procedure per la sottoscrizione dell'eventuale Accordo di Programma;

d) che la proposta di intervento in oggetto, come risulta degli stessi elaborati, comporta la realizzazione di un programma costruttivo per complessivi n.300 alloggi di edilizia residenziale (di cui n.100 alloggi di edilizia sovvenzionata, n.50 alloggi di edilizia agevolata, n.150 di edilizia convenzionata), di 11.000 mc. di edilizia non residenziale destinata ad "attività commerciali e di mc.25.000 di edilizia turistica;

e) che L'area su cui ricade il programma integrato è tipizzata dal P.R.G. vigente, per la maggior parte come zona omogenea A4 - agricola di tipo A e in parte minore a fascia di rispetto stradale.

f) che per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici richiamati nella delibera G.R. n.2021 del 23.12.2004;

VISTA

- La circolare CER prot. n. 3578/A del 7 marzo 1994 con la quale sono stati forniti criteri ed indirizzi applicativi per la realizzazione dei programmi previsti dall'art. 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203;
- la deliberazione n.2021 del 23.12.2004 con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il Sindaco del Comune di Taranto ai sensi del D.lvo n.267/00 per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in

locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Tutto ciò premesso

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma.
2. In attuazione dell'art.8 primo comma del decreto – legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, con le modalità di cui all'art.34 del D.lvo n.267/00, con gli effetti dei provvedimenti i cui all'art 8 nono comma del decreto – legge 15 dicembre 1979 n. 629 convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25, le parti firmatarie del presente accordo assumono le seguenti determinazioni rivolte ad assicurare la realizzazione della proposta di intervento identificata in premessa.
3. E' preso atto del Programma di intervento di cui al n. di identificazione 825/98, come modificato nei limiti e nei termini riportati nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 23.12.2004;
4. All'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate, per quanto attiene alla volumetria residenziale e, in ordine alle volumetrie non residenziali, secondo le disposizioni di cui agli artt.3 e 5 – punto 2 – dello stesso D.M. n.1444/68. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.
5. Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione di adeguata viabilità di accesso all'area, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.
6. gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art. 18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione tra il proponente ed il Comune di Taranto nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:
   - quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
   - l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
   - la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti dei programmi medesimi rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. RAFFAELE FITTO)

IL SINDACO

L'ASSESSORE
(Dott. ENRICO SANTANIELLO)

riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;

- il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C di ratifica del medesimo Accordo di Programma.

7. L'indicazione della variata area di intervento che dovrà essere espressamente accettata dall'Amministrazione comunale con la delibera di C.C. di ratifica del presente Atto, è effettuata ai sensi degli effetti dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e costituisce perciò, ai sensi dell'art. 52 della stessa legge, dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità delle opere previste dal programma di intervento adottato.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art.8 nono comma della legge 15 febbraio 1980 n. 25 e dell'art.34 quarto comma del D.lvo n.267/00, le determinazioni assunte nei precedenti punti costituiscono variante allo strumento urbanistico generale vigente, nonché al Programma pluriennale di attuazione se esistente.
9. Al fine di rendere definitivi (esecutivi) gli effetti di cui ai precedenti punti, il presente accordo di programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Taranto entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione; la delibera del Consiglio Comunale potrà contenere la dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi di legge.

   Con successivo decreto del Presidente della Regione il medesimo accordo verrà adottato ai fini ed agli effetti di cui all'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale (P.F.) vigente ed adottato (P.R.G.).
10. In ragione dell'urgenza e dell'indifferibilità delle opere previste dal Programma di intervento approvato il Comune di Taranto rilascia entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda e dei relativi elaborati progettuali esecutivi, il permesso di costruire al soggetto affidatario, laddove le condizioni preliminari (Convenzione con il CER, Convenzione con il Comune di cui al precedente punto 4, acquisizione del finanziamento, esibizione del titolo di proprietà di tutte le aree di cui all'intervento proposto) siano state tutte formalmente conseguite.

    Al fine di acquisire in modo contestuale, ove necessario ed entro il suddetto termine di 60 gg, da altre Amministrazioni - pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni – resi

obbligatori dalle norme dello Stato e regionali vigenti, il Comune convoca e presiede una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Nel caso in cui il presente accordo di programma non abbia attuazione ovvero l'intervento non sia eseguito e il soggetto affidatario non stipuli la convenzione con il CER, le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti §§ si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nel nulla e conseguentemente l'area interessata come innanzi individuata riacquista l'originario regime urbanistico.
12. Il presente accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.
13. Il Comune di Taranto provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

BARI, lì 2 9 [illegible]

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE PUGLIA
(Dott. Raffaele FITTO)

IL SINDACO DEL
COMUNE DI TARANTO
(dott.ssa Rossana DI BELLO)

L' ASSESSORE
(Dott. ENRICO SANTANIELLO)